

Addi 27 Novembre 1973, tra la ditta COSTRUZIONI MECCANICHE LONATI di Lonati Francesco & Figli s.n.c. - Via S. Polo 11 Brescia, rappresentata dal Sig. Lonati Francesco, e i RAPPRESENTANTI SINDACALI AZIENDALI: Abeni Luigi, Cocchi Esterino, Fusi Mario, Romaioli Severino e Zaccaria Cesare, con riferimento alle richieste presentate dalla R.S.A. con lettera del 15.11.1973 - in relazione all'applicazione dell'inquadramento unico previsto dall'accordo nazionale del 3.4.1973,

SI E' CONCORDATO QUANTO SEGUE:

1 - L'inquadramento unico viene effettuato secondo lo spirito e le regole dell'accordo nazionale 3.4.1973.

2 - Sono riconosciuti validi a tutti gli effetti i minimi tabellari del suddetto accordo, confermati, tra l'altro, dal Contratto Nazionale definitivo chiuso in questi giorni:

1° livello	£. 105.000.= mese	5° livello	£. 143.000.= mese
2° livello	£. 111.000.= "	5° livello s.	£. 168.000.= mese
3° livello	£. 119.000.= "	6° livello	£. 183.000.= mese
4° livello	£. 130.000.= "	7° livello	£. 208.000.= mese

N.B.: per i lavoratori operai il valore orario della paga minima contrattuale si determina dividendo per 173 le suddette quote mensili corrispondenti al livello spettante.

3 - L'assorbimento delle differenze fra i minimi di paga oraria in atto al 31.10.1973 e i minimi dei nuovi livelli retributivi viene fatto in parte sul cottimo e in parte sui superminimi con un primo aumento in denaro fresco di tutti i superminimi inferiori a determinati valori secondo lo schema procedurale seguente:

Quota da assorbire sul cottimo

- cottimisti = 90 £/ora
- concottimisti 85% = 76 £/ora
- concottimisti 70% = 63 £/ora

Considerando, con riferimento alle tre categorie più specificatamente interessate, che la differenza di paga base, da prima a dopo l'inquadramento unico, è:

- man.spec. da 548,60 a 641,62 = 93 L/ora (arrotondate)
- op.qual. da 576,35 a 687,86 = 112 L/ora (")
- op.spec. da 624,65 a 751,45 = 127 L/ora (")

S. Lancia

.../...
Cocchi Esterino
Fusi Mario
Romaioli Severino
Abeni Luigi

risulta la seguente

Quota residua da assorbire sui superminimi

	<u>man.spec.</u>	<u>op.qual.</u>	<u>op.spec.</u>
cottimisti	: 93 - 90 = 3	112 - 90 = 22	127 - 90 = 37
concott. 85%	: 93 - 76 = 17	112 - 76 = 36	127 - 76 = 51
concott. 70%	: 93 - 63 = 30	112 - 63 = 49	127 - 63 = 64

Poichè, come si può constatare, il superminimo necessario per arrivare alla nuova paga base per una stessa categoria è diverso a secondo che si tratti di cottimisti o di concottimisti, affinché tanto gli uni quanto gli altri, a parità di superminimo iniziale, siano avvantaggiati in egual misura, l'Azienda si assume l'onere di elevare a:

- 30 per i manovali specializzati
- 49 per gli operai qualificati
- 64 per gli operai specializzati

tutti i superminimi ante-inquadramento che siano inferiori a questi valori.

Dopodichè, dai superminimi così riveduti, si procede ad assorbire la quota necessaria per arrivare alla nuova paga base.

4 - Aumento perequativo dei superminimi residui

Effettuati gli assorbimenti, al fine di perequare ulteriormente le paghe nell'ambito di ogni categoria, l'azienda si assume un ulteriore onere extracontrattuale concedendo integralmente un nuovo superminimo a coloro che ne sono rimasti privi o aumentando i ^{super}minimi residui sottoquota fino a concorrenza delle seguenti quote minime:

- man. spec. (2° livello) : minimo di superminimo = 40 £/ora
- op.qualif. (3° livello) : " " " = 50 £/ora
- op.spec. (4° livello) : " " " = 60 £/ora

Precisazioni sui "minimi superminimi"

- Alle suddette quote di minimi superminimi vengono portati subito, cioè dall' 1.11.1973, gli operai, gli equiparati e gli impiegati (con ragguglio a 173 ore/mese) dei reparti e degli uffici tecnici e di produzione già in forza al 31.8.1973;
- invece, quelli assunti e inquadrati nel periodo 1.9.73 + 31.10.1973 ne beneficeranno al compimento del sesto mese di anzianità;
- infine, quelli assunti dall' 1.11.1973 in poi e gli apprendisti che passano operai percepiranno i suddetti superminimi dopo 1 anno di anzianità.

E. Leoni

*Antonio Casova
Giacchi Estivari
.../...*

- Slittamenti nella categoria superiore.

Dopo aver esaminato i superminimi, al fine di ottenere una maggior perequazione nell'ambito delle ex categorie "manovali specializzati" e "operai qualificati", si è concordato di spostare, nel fare il nuovo inquadramento, 8 (otto) ex "manovali specializzati" nel 3° nuovo livello e 14 (quattordici) ex "operai qualificati" nel 4° nuovo livello con assorbimento della differenza di paga base dai superminimi.

- Attesa declaratorie

Precisato che l'Azienda, nel fare il nuovo inquadramento, si impegna a osservare scrupolosamente i parallelismi fra vecchie categorie e nuovi livelli indicati nell'Accordo Nazionale del 3.4.1973, per quanto riguarda quei casi per i quali l'accordo suddetto prevede la collocazione in più di uno dei nuovi livelli, si conviene di collocare provvisoriamente tutti gli interessati nel livello inferiore previsto.

Non appena in possesso del testo definitivo del nuovo Contratto Nazionale con le necessarie declaratorie, si procederà a un esame delle mansioni interessate per una giusta collocazione.

- Nuove curve di cottimo

L'allegato diagramma illustra l'assorbimento effettuato sul cottimo di cui al punto 3°. Conseguentemente si intende riveduto e allineato sulle nuove cifre post-assorbimento l'accordo interno 2.1.1973.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

Brescia, li 27 novembre 1973

p. COSTRUZIONI MECCANICHE LONATI

G. Lanza

p. RAPPRESENTANZA SINDACALE AZ.

Giuseppe Esposito
Luigi Esposito
Luigi Esposito
Romano Severino
Alberto Lerj.

Curve cottimo con ASSORBIMENTO di 90 L/h trasferite
 MINIMI di PAGA BASE previsti
 (nazionale 3 APR 1973
 (1 NOV 1973)




TABELLA COTTIMO e CONCOTTIMO
(dopo assorbimento per inquadratura unico di)

Cottimo	Concottomo		Rend.	Cottimo	Concottomo		Rend.	Cottimo
	85%	70%			85%	70%		
30			90	80	69		100	130
35			91	85	73		101	132
40			92	90	77		102	134
45			93	95	81		103	136
50			94	100	86		104	138
55			95	105	90	74	105	140
60			96	110	94	77	106	142
65			97	115	98	81	107	144
70			98	120	103	84	108	146
75			99	125	107	88	109	148

Il cottimo non deve essere inferiore al 10% di paga base contrattuale, che è:

- operai 2° livello = 65 L/ora (arrotondato)
- " 3° " = 69 " "
- " 4° " = 75 " "

Questo, per gli operai cottimisti, se il mancato raggiungimento del 10% è p.b., sulla media dei lavori eseguiti nel mese, non è dovuto a scarso impegno degli operai stessi.